

Statuto Sociale del Consorzio di Tutela Vini del Reno D.O.C. e dei vini I.G.T.

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della legge 164 del 1992 e successive eventuali modificazioni, è costituito un Consorzio Volontario di Tutela dei Vini del Reno D.O.C. di cui al D.M. 14 Febbraio 1997 denominato “**Consorzio di Tutela Vini del Reno D.O.C.**”

Il Consorzio potrà curare anche la tutela dei vini ad Indicazione Geografica Tipica della zona di produzione delimitata con D.P.R. 14 Febbraio 1997 e zone limitrofe.

Il Consorzio è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni di Origine dei relativi vini costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997 n° 256.

Il Consorzio è abilitato a svolgere anche attività con i terzi ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile.

Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

ART. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31-12-2020 (Trentun Dicembre Duemilaventi) salvo proroghe.

ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Castelfranco Emilia Provincia di Modena in Via Vittorio Veneto, 76.

Presso la sede legale ed operativa è istituito anche l’ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

L’organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative ed eventuali sedi staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’Estero.

ART. 4 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:

- I) Tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di Origine “Reno” ed alla Indicazione Geografica Tipica Castelfranco Emilia e ad altre eventuali Indicazioni Geografiche Tipiche future ricadenti nella zona di produzione delimitata con D.P.R. 14 Febbraio 1997 e zone limitrofe;
- II) Svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di vini a Denominazione di cui alla Legge 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:
 - a) collaborare alla vigilanza sull’applicazione della Legge 164 del 1992;
 - b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e commercializzazione delle denominazioni, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;
 - c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le Denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
 - d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni sotto il profilo tecnico e dell’immagine;
 - e) collaborare con Enti e Soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.
- III) Il Consorzio inoltre può:

- a) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive Denominazioni di Origine dei vini ed eventuali modifiche;
- b) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli Organismi Istituzionali Comunitari, Nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, degli enti locali, Camere di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli Albi dei Vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini , di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della Legge 164 del 1992 e di quant'altro di competenza dei predetti Enti in materia di vini a denominazione;
- c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni;
- d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- e) aderire e collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- f) aderire e collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
- g) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando e delegando loro funzioni e compiti propri;
- h) previa convenzioni relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative e tecniche, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 04/06/97 n. 256.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il consorzio può inoltre richiedere:

- di essere incaricato di collaborare alla vigilanza nell'applicazione della legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati;
- l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge 164 del 1992.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono essere soci del consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d'Origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento), ed in particolare:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) gli imprenditori commerciali e cooperative sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
- c) tutti coloro che nell'ambito della zona di produzione e vinificazione esercitano l'imbottigliamento e/o il commercio, nelle sue varie forme, del vino tutelato.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese : Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta ai relativi Albi dei Vigneti delle denominazioni "Reno" ;

- 5) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
- 7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:
 - a) contabili, amministrativi e statistici;
 - b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati dall'art. 22 .

ART. 6 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea del Consorzio, di farne parte.

L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, ma non di voto.

Ai Soci Onorari non si applicano gli articoli 7-8-9-10-11-12 dello Statuto.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

- 2) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- 3) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La commisurazione del prodotto ottenuto, al fine del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate, complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, moltiplicando il contributo base, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, per la somma delle unità di conto individuate dai seguenti criteri di proporzionalità;

- a) per i produttori di uve una unità di conto ogni quintale di uva prodotta e denunciata;
- b) per i trasformatori delle uve una unità di conto ogni ettolitro di mosto o vino prodotto e denunciato;
- c) per gli imbottigliatori una unità di conto ogni bottiglia o contenitore prodotto.

Le unità di conto come sopra individuate ed ogni eventuale tipo di sistema contributivo su uva prodotta, mosti o vini trasformati e vini confezionati in vari contenitori potranno venire modificate con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

- 4) versamenti ed eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sotto categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
- 5) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed alle Assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso nei primi 5 (cinque) esercizi dall'iscrizione.

ART. 8 - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio Direttivo può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito regolamento adottato dall'assemblea;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine e a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art. 22.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolutamente assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 10 – RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso.

Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 Giugno di ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

ART. 11 – DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa.

Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al Collegio Arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 22.

ART. 12 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;

- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'articolo 22.

ART. 13 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio
- il Collegio Sindacale

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'assemblea ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie, unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;
- 5) nominare i Revisori dei conti, scelti anche fra le persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il Compenso;
- 6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e di tutela;
- 7) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
- 8) modificare le unità di conto come individuate al punto 3) dell'articolo 7;
- 9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

ART. 15 – MODALITA' DI VOTO

All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

Ogni consorziato avrà un voto ogni diecimila lire di contribuzione annuale.

Ad ogni socio spetta comunque un voto.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o più attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto dall'articolo 7.

Ogni socio non può essere portatore di delega per più di un socio.

Qualora un organismo Cooperativo aderente al Consorzio venga delegato dai propri soci conferenti uve a rappresentarlo in Assemblea, quali associati al Consorzio, esso potrà, ai fini del conteggio delle deleghe, presentare una autocertificazione redatta ai sensi della L. 15 del 1968 e successive modifiche attestante il numero degli associati deleganti, nonché i voti spettanti a ciascuno di essi.

ART. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite avviso, lettera o fax a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è costituita dai consorziati ed alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario, anche non socio, della stessa.

Spetta al presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate con voto favorevole di almeno metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate con voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che Straordinaria, può avere luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea (scelti tra soci e i mandatarî di enti soci).

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

Possono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, su conforme delibera assembleare.

L'assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali, proposte dalle diverse categorie dei soci e verificate per quanto concerne la congruità da una eventuale commissione elettorale nominata dall'assemblea stessa, affinché il Consiglio risulti equamente ripartito tra le categorie e denominazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 256 del 97 tutte le denominazioni tutelate debbono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina ma che

comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo o saltuario a favore del Consorzio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili.

ART. 18 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'articolo 21 della legge 164 del 1992, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- 7) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al/ai Vice Presidente/i

e/o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice Presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Modena.

Il Collegio Arbitrale, che ha sede in Modena o provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.

ART. 23 – REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

ART. 24 – FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

ART. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 26 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod.Civ.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 – MARCHIO CONSORTILE

Il marchio del consorzio identifica la denominazione tutelata ed il relativo uso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.19, lett.d. della L.164 del 1992, sarà disciplinato da un apposito regolamento.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di Tutela.

ART. 29 – NORMA TRANSITORIA

Gli attuali organi consortili permangono con i soggetti in carica e con i poteri previsti dal presente statuto fino all'attuazione ed esecuzione delle norme del nuovo statuto.